

Coniugi, state a casa

di MASSIMO ESCHER

(Presidente I sez. civ. Trib. Catania)

L'art. 23, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37 («Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19») prevede quanto segue:

«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo. (...)

Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare».

La norma in esame ha ratificato una prassi già invalsa in molti tribunali durante la prima fase dell'emergenza Covid, ossia la possibilità di risparmiare alle parti e ai legali di presenziare fisicamente all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nelle cause separative senza conflitto (separazioni consensuali e divorzi congiunti). Per la precisione, tale ipotesi alternativa si era ritenuta percorribile (prima del recente *lasciapassare* legislativo) per le udienze presidenziali nelle procedure di divorzio congiunto e non anche nelle separazioni consensuali. Ciò in quanto, per queste ultime, l'art. 711 c.p.c., a differenza dell'art. 9 legge div., prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione (adempimento non richiamato nei divorzi congiunti).

La novità legislativa va salutata con estremo favore atteso che il tentativo di conciliazione è quasi sempre infruttuoso ed atteso che nulla vieta che il Presidente, il quale ritenga la separazione non omologabile perché contraria a norme inderogabili di settore, rinvi ad altra udienza invitando le parti ad apportare la dovuta modifica (ad esempio, incremento della misura del mantenimento per il minore).

Da segnalare che la sostituzione dell'udienza in presenza con note scritte potrà aversi purché ricorrano due condizioni: a) il giudice la disponga, b) le parti (entrambe) depositino note con allegate dichiarazioni (*di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare*).

Chi scrive ritiene che l'ordine possa essere invertito, nel senso che, silente il giudice (ciò soprattutto per udienze già calendate), egli sia sollecitato in tal senso da una richiesta delle parti. Al tribunale di Catania abbiamo preferito adottare, udienza per udienza, un decreto con cui si "dispone" tale opzione, comunicando alle parti che se dovesse essere depositata da parte di entrambe (si badi) richiesta di udienza cartolare, l'udienza in presenza non sarà celebrata, sostituita appunto dalle note scritte.

Abbiamo anche ritenuto di precisare nel decreto di cui sopra che sarà necessario e sufficiente per le parti depositare nei quindici giorni che precedono l'udienza istanza di trattazione scritta (corredata dalle dichiarazioni) perché la causa si intenda sottoposta al collegio, inutile essendo il deposito di ulteriori c.d. preverbalì nei giorni precedenti l'udienza (quel che si doveva dire è già stato detto, o meglio scritto, e null'altro per le parti v'è da aggiungere).

Resta sempre il dubbio che il deposito di note scritte di cui si legge nella norma sia un'"udienza" (ancorché "cartolare"), atteso che perché il momento processuale possa dirsi tale occorrerebbe poter "ascoltare" la viva voce delle parti. Corretta, quindi, appare la formulazione della norma laddove prevede che l'udienza sia *sostituita da note scritte*.